


**Avv. Lavinia Pini**  
**Foro di Firenze**

# **I doveri di documentazione della consistenza patrimoniale (art. 473bis.12 III cpc), di leale collaborazione (art. 473bis.18 cpc) e profili deontologici**



Empoli – 21 Novembre 2025

A yellow circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping a white dot pattern that extends from the bottom left towards the center. The text 'Art. 473bis.12' is written in bold black font inside the yellow circle. Below it, '3° comma' and 'cpc' are written in bold black font, also within the circle's area.

# **Art. 473bis.12**

## **3° comma**

### **cpc**

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Tale obbligo grava sul ricorrente, ma ex art. 473bis.16 c.p.c. anche sul convenuto.

# Questioni controverse del deposito documentale richiesto ex art. 473bis.12 3° co cpc

## **Lettera a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni:**

Le dichiarazioni dei redditi devono essere allegate complete in ogni loro parte, compresa la ricevuta di invio all'Agenzia delle Entrate.

Si consiglia di depositare sia Certificazioni Uniche che dichiarazioni dei redditi. Qualora non siano ancora disponibili possono essere depositate le buste paga relative all'anno fiscale.

## **Lettera b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali:**

Nel patrimonio immobiliare rientra il diritto di proprietà, ma anche usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà. Si consiglia di allegare i contratti di compravendita e/o visure catastali e ipotecarie ove sono indicati anche eventuali gravami sugli immobili.

Quanto ai beni mobili registrati se si tratta di autovetture e/o ciclomotori, allegare visura al Pra e/o libretto di circolazione e certificato di proprietà, per le imbarcazioni e le navi da diporto certificato d'iscrizione all'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) che ha sostituito i Registri di iscrizione delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) che erano tenuti dagli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.

# Questioni controverse del deposito documentale richiesto ex art. 473bis.12 3° co cpc

## **Lettera c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni:**

Nel patrimonio mobiliare rientrano i depositi bancari e postali (anche cointestati - il diritto alla privacy del terzo viene meno innanzi all'obbligo di esibizione dell'altro contitolare -), investimenti in titoli di stato, denaro affidato a società di investimento o di risparmio (a titolo esemplificativo assicurazioni sulla vita o polizze pensionistiche), quote di partecipazione azionaria o in srl. In questo ultimo caso sarà necessario allegare la visura estratta dal Registro delle Imprese.

Gli estratti conto bancari degli ultimi tre anni devono essere completi e dunque non è sufficiente allegare la semplice lista dei movimenti.

L'art. 473 bis 12 cpc per il ricorrente e l'art. 473bis16 per il convenuto impongono alle parti, in presenza di richieste economiche o, in ogni caso, di figli minori una **completa e fedele ricostruzione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali**.

Il legislatore ha dunque imposto alle parti una collaborazione **anche in deroga ai principi generali di difesa**, giungendo ad imporre l'obbligo di produrre tutta una serie di informazioni anche se contrarie ai propri interessi e ciò in virtù degli **obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale sanciti dall'art. 29 Costituzione**: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti».

L'obbligo di collaborazione tra coniugi è sancito anche nelle norme sostanziali che regolano il matrimonio:


- l'art. 143 cc: tra i doveri che discendono dal matrimonio compare quello di collaborazione,
- l'art. 144 cc: esigenza di accordo tra i coniugi sull'indirizzo della vita familiare.



# Precedenti normativi



**Art. 706 3°co. cpc ante riforma Cartabia in materia di separazione:** «Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.»  
Esistenza di protocolli presso taluni Tribunali che chiedevano le ultime 3 dichiarazioni.



**Art. 5 co. 9 l.898/1970 sul divorzio:** «I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria»



**Art. 2 d. l. 132/2014 sulla negoziazione assistita:** «La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati [...]»

La riforma Cartabia ha disposto che il processo che riguarda gli affari familiari, orientato alla difesa dei soggetti fragili, sia improntato al dovere di leale collaborazione esteso alle parti personalmente in una prospettiva di correttezza e trasparenza che deve caratterizzare lo svolgimento dell'intero giudizio.

L'art. 473bis.18 cpc è norma speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 88 cpc che statuisce il dovere di lealtà e probità delle parti nel giudizio.

La collaborazione cui fa riferimento l'articolo in esame riguarda le informazioni e le produzioni documentali inesatte o incomplete che una parte rende in ordine alle proprie condizioni economiche.

# Le conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di produzione documentale ex art. 473bis.12 3° co. cpc

## Art.473bis.18 cpc

Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.


Questa norma deve essere letta in combinato con l'art. 473 12 e 16 cpc che impongono alle parti di fornire informazioni dettagliate e complete circa la propria situazione economica.

La norma dunque è espressione dell'esistenza del generale dovere di leale collaborazione tra le parti disciplinato dall'art. 88 del cpc : «Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi».


# In applicazione dell'art. 473bis.18 cpc il Giudice potrà...



ai sensi dell'art. 116 cpc desumere argomenti di prova ai fini della decisione dal contegno processuale della parte.



applicare la condanna alle spese processuali a prescindere dalla soccombenza (art. 92.1 cpc: «Il giudice [...] può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte).



applicare le sanzioni economiche previste in caso di lite temeraria (art. 96 cpc: «Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza. [...] In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata» ).



## Applicazioni giurisprudenziali di tipo restrittivo art. 473bis.12 3° co cpc

**Tribunale di Verona,  
sez. I – decreto  
16.03.2023**

Il ricorso introdotto nel vigore delle norme sul nuovo rito unitario di famiglia privo dei requisiti e della documentazione richiesta dalle nuove disposizioni non consente una sanatoria, di tal ch      destinato alla **declaratoria di inammissibilit  ** da statuirsi con sentenza, influente il fatto che sia stato iscritto al registro della volontaria giurisdizione.

**Tribunale di Firenze,  
sez. I – sentenza  
18.09.2024**

Il ricorso gravemente carente con riferimento ai contenuti, allegazioni e produzioni di cui all'art.473 bis 12 c.p.c. deve ritenersi insanabilmente nullo considerato che il nuovo rito dei procedimenti in materia di famiglia    costruito sul presupposto della totale completezza degli atti introduttivi e, quindi, sulla possibilit   del suo esaurimento in un'unica udienza, con la conseguenza che **deve essere dichiarata tale nullit  **, senza possibilit   di scendere all'esame del merito, n   di concedere un termine per sanatoria, ovviamente salva la possibilit   di ripresentazione del ricorso previa integrazione delle carenze rilevate.

# Applicazioni giurisprudenziali che permettono integrazione

**Tribunale di Pisa –  
modello di decreti  
fissazione udienza**


invita le parti– laddove non sia già stato fatto– ad allegare i documenti di cui all’art. 473 bis punto 12

**Tribunale di Siena –  
prassi anno 2025**


dispone integrazione documentale dando congruo termine alle parti.

Le **linee Guida del Tribunale di Lecce** prevedono che la mancata produzione della documentazione di cui al punto 12 non determina l’inammissibilità del ricorso, ma il Giudice possa ordinare l’integrazione fissando un termine, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni di cui al punto 18.

# Il mancato rispetto dell'obbligo di disclosure: profili deontologici




L'avvocato che assiste la parte ha il dovere deontologico di vigilare affinché ella adempia al dovere di leale collaborazione delle parti in giudizio: art. 9 – dovere di indipendenza, lealtà, correttezza –, art. 12 –dovere di diligenza– Cod. deontologico forense .



Sanzione attenuata : Richiamo- Avvertimento – Censura – Sospensione minima 2 mesi


Sanzione edittale: Avvertimento –Censura– Sospensione da 1 a 12 mesi– Sospensione da 1 a 3 anni

Sanzione aggravata: Sospensione minima (2 mesi)– Sospensione non superiore a 1 anno – Sospensione non superiore a 3 anni – Radiazione




L'avvocato ha il dovere di essere competente rispetto alla materia per la quale gli viene chiesto di prestare assistenza.


Costituisce illecito disciplinare il non aver informato la parte della necessità di effettuare le produzioni documentali richieste dalla legge per non esserne stato a conoscenza ex art. 14 – dovere competenza – + art. 26.2 –necessità affiancamento altro avvocato – Cod. deont. forense.



Le sanzioni per la violazione dell'art. 14 sono quelle sopra riportate.  
La sanzione per la violazione dell'art. 26.2 è l'avvertimento




L'avvocato ha il dovere di depositare in giudizio nei termini di legge la produzione documentale consegnatagli dal cliente.  
Costituisce illecito disciplinare il non aver depositato tempestivamente quanto fornito dal cliente  
ex art. 26.3 Cod. deontologico forense.




La violazione dei doveri di cui all'art.26 comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.




Ai sensi dell'art. 23.5, l'avvocato ha il dovere di rinunciare al mandato qualora verifichi che la parte intenda eseguire operazioni illecite e ai sensi del comma 6 non deve consigliare comportamenti, atti o negozi, nulli, illeciti, fraudolenti .



La violazione dei doveri di cui all'art. 23 commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.



Ai sensi dell'art. 27.7, l'avvocato deve comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso.



La violazione dei doveri di cui all'art. 27.7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.



# Grazie

---

